



# COMUNE DI LENTINI

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 56

data 03-05-2022

**OGGETTO:** ATTO DI INDIRIZZO PER L'AMPLIAMENTO DELL'ANAGRAFE DEI CONTRIBUENTI E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DEL COMUNE DI LENTINI.

L'anno duemilaventidue il giorno TRE del mese di MAGGIO alle ore 14,30 e segg., nell'aula delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Sigg.

	P	A	
1. LO FARO Rosario	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sindaco
2. LA FERLA Cirino	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assessore
3. PUPILLO Vincenzo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assessore
4. CUNSOLO Maria	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assessore
5. STUTO Cristina	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assessore
6. CARDILLO Carlo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assessore

06 / —

Assiste il Segretario Generale, dott.ssa Anna Giunta. Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

### LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della L. n. 142/90, recepita con L.R. n. 48/91 e successive modificazioni;

Con voti unanimi favorevoli,

### DELIBERA

di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (1)

aggiunte/integrazioni (1) ..

.....

modifiche/sostituzioni

.....

con separata unanime votazione; potendo derivare all'Ente danno nel ritardo della relativa esecuzione, stante l'urgenza, dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 44/91.(1)

con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art 12, comma 2° della L.R. 44/91. (1)

(1) Segnare con X le parti deliberate e depennare le parti non deliberate. B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

**OGGETTO:** ATTO DI INDIRIZZO PER L'AMPLIAMENTO DELL'ANAGRAFE DEI CONTRIBUENTI E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DEL COMUNE DI LENTINI.

PROPONENTE: Assessore

Vincenzo Pupillo



PROPONENTE: Coordinatore 7° Settore

Salvatore R. Agnello

---

**DATO ATTO** che:

- il Comune di Lentini ha dichiarato il dissesto finanziario con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 16 gennaio 2015;
- nonostante siano trascorsi oltre sette anni permangono forti criticità che hanno impedito sino ad oggi l'uscita dal dissesto e che occorre una decisa azione di intervento nell'ambito delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune;
- è intendimento dell'Amministrazione Comunale condurre realmente l'ente al più presto fuori dalle condizioni di dissesto finanziario e fare in modo che possa riprendere una normale e regolare vita contabile;
- presupposti indispensabili per la fuoriuscita dal dissesto finanziario e per l'avvio di una nuova normale e regolare vita contabile che eviti la ricaduta in un secondo dissesto sono da una parte l'ampliamento dell'anagrafe dei contribuenti, con un'azione efficace di accertamento dell'elusione e dell'evasione di tributi e canoni, e dall'altra l'incremento della percentuale di riscossione dei tributi, anche con l'introduzione di strumenti regolamentari che favoriscano con la semplificazione delle procedure l'aumento del gettito;
- si registrano rilevanti criticità nel garantire il necessario flusso delle entrate tributarie, con ripercussioni sulla capacità dell'Ente di assicurare ai cittadini l'erogazione dei servizi essenziali, e che tali criticità hanno rappresentato una delle principali cause ostative della mancata approvazione delle proposte di bilancio riequilibrato presentate dal Comune al Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale della Finanza Locale;
- l'Amministrazione, dopo attenta e approfondita valutazione, sta definendo azioni specifiche dirette ad ampliare l'anagrafe dei contribuenti IMU, sulla base di indicatori che fanno emergere potenziali contribuenti e proprietà non censite;
- l'Amministrazione è pronta a definire, d'intesa con il Consiglio Comunale, semplificazioni in ordine alle procedure, attraverso la modifica e l'aggiornamento di prescrizioni regolamentari, con particolare riferimento alla gestione amministrativa del servizio idrico;

- il servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali, negli anni precedenti, è stato gestito dalle società “Serit Sicilia” e “Riscossione Sicilia S.p.A.” e che tali attività non hanno prodotto i risultati attesi, in termini di tempi, controllo e incassi;
- il servizio di riscossione costituisce un’asse importante dell'autonomia finanziaria e tributaria dello Stato e degli enti locali, in quanto è volto a garantire l’esazione delle entrate necessarie a finanziare la spesa pubblica e deve pertanto essere svolto secondo le modalità e con i criteri volti ad assicurare efficienza, efficacia ed economicità nel rispetto delle esigenze di tutela, semplificazione e collaborazione nei confronti dei contribuenti;
- ai sensi dell’art. 36 della Legge 388/2000, il Comune deve favorire le modalità di incasso finalizzate a velocizzare le fasi di acquisizione delle somme riscosse, secondo criteri di economicità e maggiore efficienza in relazione alle proprie esigenze;
- l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 prevede diverse forme e soggetti a cui poter affidare la riscossione dei tributi e delle altre entrate per i quali gli interessati non si sono avvalsi della facoltà di addivenire al pagamento nel termine loro assegnato;
- al fine del contrasto dell’evasione ed elusione dei tributi e delle sanzioni, si rende necessario provvedere all’attività di riscossione coattiva delle diverse entrate dell’Ente anche mediante sperimentazione di nuovi sistemi di recupero, allo scopo di verificare concretamente il grado di qualità e di risultati delle nuove procedure;
- il Comune non ha al momento al proprio interno risorse umane sufficienti e sistemi informatici necessari per svolgere autonomamente ed in maniera efficace l'attività di riscossione coattiva delle entrate, essendo inoltre il personale a disposizione del Settore Tributi in larga parte composto da unità part-time;
- il Comune a causa delle deficienze strutturali determinate dal ridotto numero di risorse umane e strumentali deve incrementare l’attività accertativa degli ultimi cinque anni e che tale attività porterà importanti e decisive risorse aggiuntive all’Ente;
- il Comune registra forti difficoltà ad incassare i titoli tributari, e che tale difficoltà, oltre a limitare la liquidità dell’Ente, condiziona negativamente il bilancio del Comune perché obbliga lo stesso ad accantonare nel Fondo Crediti Dubbia Esigibilità importanti somme che hanno l’effetto di comprimere la spesa e quindi penalizzare l'erogazione dei servizi essenziali;
- il Comune ha necessità di individuare degli operatori professionali nel settore dell'attività di accertamento e di riscossione coattiva in grado di supportare l’Ente nell'ampliamento della base imponibile e nel recupero dei titoli tributari non ancora incassati;

**OSSERVATO** il quadro normativo di riferimento prevedere che:

a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività possono essere affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione Europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:

1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1;

2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;

3) la società a capitale interamente pubblico, prevista all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;

4) le società previste all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica;

**VISTA** la L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) che all'art. 1 commi da 784 ad 815, ha introdotto con decorrenza dal 1 gennaio 2020 la riforma della riscossione locale, i cui contenuti hanno comportato diversi adeguamenti nella regolamentazione e nella prassi dei Comuni, soprattutto con riferimento all'introduzione dell'accertamento esecutivo e di importanti novità in termini procedurali ed operativi della riscossione coattiva, con particolare riferimento agli strumenti per l'esercizio della potestà impositiva, fermo restando l'attuale assetto dei soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali;

- in sintesi i predetti commi:

1) intervengono sulla disciplina del versamento diretto delle entrate degli enti locali, prevedendo che tutte le somme a qualsiasi titolo riscosse appartenenti agli enti locali affluiscono direttamente alla tesoreria dell'ente;

2) disciplinano in modo sistematico l'accesso ai dati da parte degli enti e dei soggetti affidatari del servizio di riscossione;

3) introducono anche per gli enti locali l'istituto dell'accertamento esecutivo, sul modello di quanto già previsto per le entrate erariali, che consente di emettere un unico atto di accertamento avente i requisiti del titolo esecutivo;

4) novellano la procedura di nomina dei funzionari responsabili della riscossione;

5) in assenza di regolamentazione da parte degli enti, disciplinano puntualmente la dilazione del pagamento delle somme dovute;

6) istituiscono una sezione speciale nell'albo dei concessionari della riscossione, cui devono obbligatoriamente iscriversi i soggetti che svolgono le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali;

7) prevedono la gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche richiesti dal soggetto che ha emesso l'ingiunzione o l'atto esecutivo;

**EVIDENZIATO** che nell'ambito della riforma de qua, lo strumento dell'accertamento esecutivo, fino al 2019 adottato per i soli atti di recupero erariali, rappresenta una delle principali novità in quanto viene a svolgere contemporaneamente le funzioni di avviso di accertamento e di atto di riscossione coattiva (iscrizione a ruolo o inserimento del credito in ingiunzione di pagamento), assumendo contestualmente natura di atto impositivo, di titolo esecutivo e di atto di precetto;

**CONSIDERATO** che l'attività cautelare ed esecutiva successiva alla notifica degli avvisi di accertamento di cui all'art. 1 commi 792 e ss. L. 160/2019 sopra descritti richiede ulteriori e particolari competenze tecniche e strutture che sono in possesso di soggetti terzi, in capo ai quali sussistono idonee professionalità e requisiti tra i quali l'iscrizione all'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione ed accertamento dei tributi, di riscossione degli stessi e di altre entrate degli enti locali, istituito presso il Ministero delle Finanze ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 446/1997 e s.m.i.;

**POSTO CHE**, inoltre, la selezione di un concessionario iscritto all'albo dei soggetti abilitati alla riscossione, liquidazione e accertamento dei tributi ex art. 53 del D. Lgs. n. 446/97, consentirà all'Ente di usufruire del vantaggio di un'organizzazione anche tecnologica specifica applicata ad una gestione consolidata, specializzata e funzionale che, unita all'apporto di risorse umane appositamente formate ed esclusivamente dedicate alla materia, si ritiene che potrà ottimizzare l'efficienza dell'azione amministrativa, nonché l'efficacia, la speditezza e l'economicità dei procedimenti;

**DATO ATTO** che la proposta dell'affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva ha come obiettivo la razionalizzazione ed il miglioramento della procedura di riscossione, anche in ragione della corretta realizzazione degli importi iscritti a bilancio, rappresentando quindi un'attività fondamentale per la tutela delle entrate comunali;

**RITENUTO**, sulla base della riforma della riscossione sopra citata e dell'attuale organizzazione del Settore Tributi, di riconsiderare l'attività di riscossione coattiva dei tributi e delle entrate patrimoniali in termini di concessione, con l'intenzione di affidare il relativo servizio ad uno dei soggetti in possesso dei requisiti necessari previsti dall'art. 53 D.Lgs. 445/1997, nel rispetto della normativa in vigore;

**EVIDENZIATO** in particolare che, nel rispetto dei principi introdotti con la riforma, il Comune intende comunque mantenere la titolarità dell'attività di controllo prodromico all'attività accertativa e dell'attività impositiva medesima, previo sollecito bonario laddove previsto, procedendo altresì direttamente con la notifica dei predetti avvisi di accertamento esecutivi, soprattutto al fine di poter meglio rispondere alle esigenze dei cittadini;

**TENUTO CONTO** che, nella veste di concessionario, il soggetto gestore disporrà di poteri propri dell'ente comunale dovendo provvedere, tra l'altro, ad assumere anche il ruolo di funzionario responsabile della

riscossione laddove necessario, e comunque nel rispetto degli stessi principi a tutela dei contribuenti posti in capo all'ente locale;

**DATO ATTO**, infine, che occorre prevedere idonei sistemi di comunicazione e controllo sull'operato del terzo incaricato, attraverso la richiesta di rendicontazioni periodiche nonché la possibilità di accesso a banche dati e portali relativi alle liste di carico che verranno consegnate allo stesso;

**RICHIAMATI:**

- la legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020);
- l'art. 42 comma 2 lettera e) D.Lgs. 267/2000 (Tuel) e s.m.i.;
- il D.Lgs. 446/1997;

**ACQUISITO** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, rilasciato dal responsabile del servizio competente;

**ACQUISITO** il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., rilasciato dal responsabile del servizio finanziario;

Tutto ciò premesso,

**SI PROPONE**

- 1) **DI DARE ATTO** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **DI ATTIVARE** interventi di semplificazione dei rapporti tra uffici e utenti/contribuenti nella forma di modifiche ai Regolamenti vigenti in materia di tributi e canoni;
- 3) **DI INTRAPRENDERE** con l'ausilio di tecnologie, sistemi di rilevamento e incrocio tra banche dati, anche con il supporto di aziende esterne specializzate, ogni azione finalizzata all'aggiornamento dell'anagrafe dei contribuenti e all'ampliamento della stessa con riferimento soprattutto alla TARI e all'IMU;
- 4) **DI ESAMINARE** le soluzioni più idonee per assicurare la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Lentini, valutando la possibilità di gestione interna del servizio previa adozione di apposito regolamento, anche avvalendosi di supporto esterno o l'esternalizzazione attraverso il modello della concessione a soggetti terzi iscritti in apposito albo, per addivenire alla scelta più conveniente sotto i profili di economicità, efficienza, efficacia e funzionalità del servizio;
- 5) **DI STABILIRE** che l'affidamento in concessione del servizio in oggetto avvenga nel rispetto della normativa in materia e con il coinvolgimento del Consiglio Comunale;
- 6) **DI DEMANDARE** al Coordinatore del 7° Settore – Tributi locali l'adozione degli atti connessi alla presente deliberazione.

Con separata votazione palese, si propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12 comma 2 della legge regionale n. 44/1991 per il successivo espletamento delle procedure di affidamento del servizio in oggetto.

## PARERI

allegati alla proposta di Delibera GM n. 2 del 3 maggio 2022 - Registro del 7° Settore

**OGGETTO:** ATTO DI INDIRIZZO PER L'AMPLIAMENTO DELL'ANAGRAFE DEI CONTRIBUENTI E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DEL COMUNE DI LENTINI.

### VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Coordinatore del 7° Settore in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000 rilascia:

**PARERE FAVOREVOLE**

Il Coordinatore del 7° Settore  
*Dott. Salvatore R. Agnello*

Firmato digitalmente da

**Rocco Salvatore Agnello**

**C = IT**

### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e del relativo regolamento comunale dei controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

**PARERE FAVOREVOLE**

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Firmato digitalmente da

**SALVATORE SARPI**

SerialNumber =  
TINIT-SRPSVT56B22M1000

C = IT

Data e ora della firma: 03/05/2022 12:15:57

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

L'ASSESSORE ANZIANO



IL SINDACO

Mario Co Faro

IL SEGRETARIO GENERALE



È copia conforme per uso amministrativo

IL SEGRETARIO GENERALE

Li, .....

.....

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio .....con prot. n. ....

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA

Li, .....

.....

Si attesta che il presente atto, ai sensi dell'art.32, comma 5, della L.69/2009 e s.m.i. è stato pubblicato all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune

www.comune.lentini.sr.it al n. .... in data 4 MAG 2022

e che avverso il presente atto, nel periodo dal 4 MAG 2022 al 19 MAG 2022, non sono pervenuti reclami e/o opposizioni.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO

Li, .....

.....

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Responsabile del servizio protocollo, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune www.comune.lentini.sr.it dal 4 MAG 2022 al 19 MAG 2022 a norma dell'art. 197 del vigente O.EE.LL. e che contro la stessa - non - sono stati presentati reclami.

IL SEGRETARIO GENERALE

Li, .....

.....

La presente delibera è divenuta esecutiva in data 03-05-22 ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. n.44/91

IL SEGRETARIO GENERALE

Li 03-05-22

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dot.ssa Anna Giunta)

